



Brugg, 22 febbraio 2010

Natura-Beef® e Natura-Veal Regolamento di produzione


1. Disposizioni generali

- a. Natura-Beef, Natura-Veal e animali Natura. Natura-Beef è carne di giovani animali provenienti da tenute di vacche madri ("linea vacca-vitello"), svezati direttamente dalla madre all'età di circa 10 mesi e pronti al macello. Natura-Veal è carne di vitelli provenienti da tenute di vacche madri ("linea vacca-vitello"), svezati direttamente dalla madre all'età di circa 5 mesi e pronti al macello come vitelli da banco. I riproduttori (vacche e tori) provenienti da queste aziende possono essere commercializzati come animali Natura. Le presenti disposizioni tengono conto delle norme concernenti la detenzione all'aperto di animali da reddito, delle esigenze di un allevamento rispettoso e del ciclo naturale della mandria di vacche madri; sono inoltre attente alle condizioni necessarie per uno sfruttamento ecologico delle superfici.
- b. Vacche madri e vitelli. Nelle aziende che aderiscono ai programmi Natura-Beef e Natura-Veal i vitelli sono allattati dalla madre. Questo tipo di produzione ("linea vacca-vitello") è particolarmente adatto a uno sfruttamento estensivo di prati e pascoli. La base alimentare principale è costituita dal foraggio grezzo prodotto sui terreni dell'azienda, al quale si aggiunge per i vitelli il latte della madre.
- c. Razze. La razza viene scelta in base alle possibilità di compravendita. Il capitolo 2.4.c stabilisce i requisiti di ascendenza.
- d. Protezione del marchio. Natura-Beef e Natura-Veal sono marchi protetti. Appartengono a Vacca Madre Svizzera (VMS). Presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale, Natura-Beef è registrato con i numeri ® 351056, 513443 e 513444, e Natura-Veal con i numeri XXX, XXX e XXX.
- e. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

Natura-Beef come marchio-mantello:

logo:  Natura-Beef testo: Natura-Beef

Per animali Natura-Beef provenienti da aziende PER (aziende in grado di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate):

logo:  Natura-Beef testo: Natura-Beef

Per animali Natura-Beef provenienti da aziende bio (aziende che praticano l'agricoltura biologica):

logo:  **Natura-Beef**  **BIO SUISSE** testo: Natura-Beef-Bio
Natura-Veal come marchio-mantello:

logo:  **Natura-Veal** testo: Natura-Veal

Per animali Natura-Veal provenienti da aziende PER oppure da aziende bio.

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione seguenti, nella loro versione più aggiornata:

- a. Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) e relative ordinanze di esecuzione
- b. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- c. Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
- d. Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
- e. Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
- f. Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
- g. Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAM)

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, le condizioni per utilizzare i marchi depositati da VMS si applicano alla totalità dei capi che fanno parte della mandria di vacche madri (vitelli, animali da finissaggio, vacche, tori riproduttori e animali da allevamento). Nella stessa azienda non possono essere tenuti altri animali della stessa categoria in condizioni non conformi ai requisiti del presente regolamento. Le disposizioni si applicano, senza modifiche, anche alla compravendita di riproduttori Natura (vacche e tori).

2.3. Azienda

- a. Adesione a VMS. Per produrre nel quadro dei marchi Natura, occorre aderire a VMS. Le aziende che non tengono vacche madri sono legate a VMS da un contratto di licenza. Anche le aziende che dividono l'onere della detenzione (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a VMS o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con VMS. A seconda delle modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni.
- b. Controllo. Le aziende sono controllate regolarmente dall'ispettorato incaricato da VMS. VMS riconosce le aziende che si trovano all'interno della superficie agricola utile e che hanno superato i controlli, così come le aziende che si tro-

vano nelle zone di estivazione e che rispettano le disposizioni dell'ordinanza sui contributi d'estivazione. Il capitolo 5 descrive la procedura di controllo.

- c. Detenzione di animali e sfruttamento delle superfici. La detenzione degli animali e la gestione dell'azienda devono trasmettere un'immagine positiva dell'allevamento da carne secondo la linea vacca-vitello. L'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. Per il marchio Natura-Beef-Bio, l'azienda deve essere riconosciuta conformemente alle disposizioni di Bio Suisse per i prodotti Gemma. L'azienda deve disporre di una sufficiente superficie foraggera. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per la detenzione di animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita ininterrottamente in aziende riconosciute. Gli animali acquistati ad aziende non riconosciute per la produzione Natura-Beef o Natura-Veal (vitelli di sostituzione e vitelli supplementari) non possono avere più di 8 settimane. I riproduttori Natura (vacche e tori) devono aver trascorso almeno 2 anni in un'azienda riconosciuta. Prima della macellazione, i capi Natura-Veal devono aver trascorso ininterrottamente almeno 80 giorni in un'azienda riconosciuta. Sono ammessi soggiorni in aziende non riconosciute, se resi necessari dal cambiamento del proprietario; non possono tuttavia superare, complessivamente, i 30 giorni.
- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni dell'ordinanza BTDA.
- c. Ascendenza. L'obiettivo della selezione è un bovino da carne economicamente redditizio, nutrito con foraggio grezzo. Gli animali di razze da carne precoci o medio-precoci, di stazza media e con buona massa muscolare, le cui fattrici presentano un'ottima produzione lattiera e un istinto materno ben sviluppato, offrono un buon margine di sicurezza per garantire la conformità agli standard Natura-Beef e Natura-Veal e la qualità delle carcasse.

Le fattrici di animali Natura-Beef e Natura-Veal devono discendere da un toro riconosciuto da VMS, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne) o un toro riconosciuto per l'inseminazione artificiale. Devono inoltre essere registrate presso Swissherdbook nella sezione Simmental (codice 60 o 70), oppure presso la Federazione Svizzera Allevamento Bovini Bruni (FSAB) nella sezione Bovini Bruni Originali o ROB (re incrocio Bovini Bruni Originali), oppure nel libro genealogico delle razze Hérens, Grigia retica o Hinterwälder. Anche gli animali Natura-Beef e Natura-Veal devono discendere da un toro riconosciuto da VMS. I vitelli di sostituzione o supplementari devono soddisfare almeno il requisito dell'ascendenza maschile. L'ascendenza deve essere provata ufficialmente.

Il requisito dell'ascendenza per le fattrici e i vitelli di sostituzione o supplementari si applica ai capi Natura-Beef e Natura-Veal nati dopo il 1° gennaio 2006. Tutte le vacche che hanno figliato prima di questa data in un'azienda Natura-Beef o Natura-Veal riconosciuta soddisfano le condizioni richieste. Il requisito generale in materia di ascendenza maschile si applica agli animali Natura-Beef e Natura-Veal nati dopo il 1° gennaio 2008.

Gli animali generati mediante trasferimento embrionale, i discendenti diretti o indiretti di animali clonati e gli animali della razza Bianco Blu Belga e INRA 95 non possono essere commercializzati con i marchi Natura-Beef e Natura-Veal.

- d. Età. I capi Natura-Veal sono svezzati direttamente dalla madre e sono macellati all'età di 5 mesi circa. I certificati vengono rilasciati fino all'età di 167 giorni. Il macello verifica l'età di abbattimento e ha il diritto di contare come Natura-Beef i vitelli troppo vecchi. Anche i capi Natura-Beef sono svezzati direttamente dalla madre e al momento di essere macellati non devono avere più di 10 mesi. I certificati vengono rilasciati fino all'età di 10 mesi.
- e. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione Natura-Beef e Natura-Veal devono rispettare severi requisiti qualitativi. Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento, dell'allevamento e della salute degli animali. Per quanto concerne le esigenze qualitative delle carcasse sono emanate apposite raccomandazioni di produzione. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.
- f. Uscita all'aperto. La detenzione degli animali deve rispettare le disposizioni URA ("uscita regolare all'aperto"). Va garantita un'uscita all'aperto giornaliera (pascolo o corte). Durante il periodo di vegetazione è obbligatoria almeno un'uscita al pascolo di mezza giornata. Eccezioni sono previste solo nei giorni di cattive condizioni atmosferiche. In questo caso, come pure durante il periodo di non vegetazione, deve essere messa a disposizione una corte per almeno un'ora al giorno. Le uscite all'aperto e al pascolo devono essere registrate quotidianamente nell'apposito diario.
- g. Stabulazione. La detenzione degli animali deve rispettare le disposizioni SSRA ("sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali"). Per quanto riguarda le vacche madri e gli animali da allevamento, le aziende che hanno aderito a VMS prima del 1° gennaio 2004 o le aziende pilota che hanno aderito al progetto "Veau sous la mère" beneficiano di un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2010. Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione (soprattutto giogo elettrico, fili elettrici). L'ordinanza sui programmi etologici stabilisce le deroghe concernenti l'allevamento all'aperto o l'area di foraggiamento con pavimento rivestito, che sono ammesse, ad esempio, nelle situazioni seguenti: durante il foraggiamento, durante la figliatura, in caso di animali malati o feriti. I vitelli devono sempre poter accedere alle madri. Per le aziende con stabulazioni munite di dispositivi di attacco è in vigore un periodo di transizione, che terminerà il 31 dicembre 2010.
- h. Igiene e pulizia. Gli animali vanno tenuti puliti. Le aree di riposo devono essere sempre correttamente ricoperte di strame. Il letame che si deposita sulle superfici di stabulazione e sulle superfici di uscita va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre costantemente di acqua potabile.
- i. Foraggiamento. Il foraggio grezzo viene prodotto prevalentemente dall'azienda (conformemente a quanto previsto dal cap. 2.3.c.). I vitelli si nutrono inoltre di latte materno. È vietato l'uso di latte in polvere e sottoprodotti lattiero-caseari come pure l'impiego di "vacche balie" provenienti dalla produzione lattiera. Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine vanno somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per au-

mentare la produttività, amminoacidi di sintesi, così come foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali e di organismi geneticamente modificati (OGM). I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.

Per il resto valgono la direttiva Coop “Nutrizione degli animali da reddito: requisiti per gli alimenti da utilizzare nei programmi di allevamento Naturaplan ” e le direttive per aziende bio. I fabbricanti di alimenti per animali che riforniscono le aziende aderenti al programma Natura-Beef o Natura-Veal devono essere omologati e sottostare ai controlli previsti nell’ambito di un sistema di garanzia della qualità.

- j. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e nell’allevamento. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L’impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile, con il quale deve essere stipulata una convenzione Mvet. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell’azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l’acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell’apposito registro.
- k. Prodotti. I programmi prevedono i seguenti prodotti standard:

Natura-Veal	vitelli da banco pronti al macello, provenienti da tenute di vacche madri (“linea vacca-vitello”)
Natura-Beef	giovani bovini pronti al macello, provenienti da tenute di vacche madri (“linea vacca-vitello”)
animali Natura	riproduttori (vacche e tori)

- l. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l’uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto di animali e i macelli devono rispettare le disposizioni dell’OPan e delle ordinanze d’esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall’UFV, come stabilisce l’ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l’autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Certificati

- a. Rilascio. L’Agenzia VMS rilascia un certificato per ogni animale Natura-Beef, Natura-Veal o Natura. Gli animali Natura-Beef, Natura-Veal e i riproduttori Natura (vacche e tori) sono considerati tali solo se muniti del certificato in questione. Per ottenerlo, il produttore deve annunciarsi in anticipo (4 settimane prima della compravendita); lo consegna poi all’acquirente, assieme all’animale cui esso si riferisce.
- b. Rifiuto. Se un’azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i certificati corrispondenti non vengono rilasciati. I relativi capi non sono considerati Natura-Beef, Natura-Veal o Natura. I certificati già rilasciati ad aziende riconosciute sono considerati nulli.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita centralizzata, la necessaria qualifica Natura-Beef o Natura-Veal e la relativa valutazione rispettano i criteri CH-TAX. Vanno applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura. Le carcasse di qualità insufficiente non sono considerate Natura-Beef o Natura-Veal.
- b. Licenze. I capi Natura-Beef e Natura-Veal possono essere venduti solo da commercianti riconosciuti, che hanno ottenuto l'apposita licenza da VMS. Le richieste in tal senso vanno presentate all'Agenzia VMS. I produttori possono scegliere tra le modalità di compravendita di cui alle lettere c, d, e.
- c. Compravendita centralizzata. È il canale di compravendita più importante, per il quale VMS mette a disposizione intermediari riconosciuti che, a loro volta, riforniscono macellerie riconosciute (conformemente alla lista di titolari di una licenza). Per essere messi in vendita, i capi Natura-Beef e Natura-Veal vanno annunciati all'intermediario dalle 3 alle 4 settimane prima del previsto termine di macellazione, al più tardi tuttavia, rispettivamente, al 5° e al 9° mese di età.
- d. Macellerie regionali. Conformemente alla lista dei titolari di una licenza.
- e. Compravendita diretta: chi compra o vende direttamente animali Natura-Beef o Natura-Veal deve possedere l'apposita licenza rilasciata da VMS.
- f. Regolamento di vendita. Per la macellazione degli animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la trasformazione della carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, Ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, Ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Per gli animali Natura-Beef, Natura-Veal e Natura vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, per la trasformazione e per la vendita. Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è responsabile del riconoscimento nel quadro dei marchi depositati Natura-Beef e Natura-Veal. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, impianti e così via), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se non è possibile accedere a una determinata documentazione, viene segnalato al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2), animali (cfr. cap. 2.4), certificati (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Ogni produttore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di

compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione Natura-Beef e Natura-Veal.

- d. Trasmissione di dati. Il produttore acconsente che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettano a VMS i dati concernenti gli animali (dichiarazione di nascita manzi), il traffico di animali (dichiarazione di arrivo e di partenza manzi) e la macellazione (data / peso / categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). VMS può trasmettere i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti l'allevamento.

6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da VMS e vengono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, queste possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende Natura-Beef e Natura-Veal. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia VMS. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso del Comitato VMS. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.
- c. Foro. Foro competente è quello della località in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato il 15 marzo 2002 dall'Assemblea generale di VMS. Il Comitato ha approvato per l'ultima volta il 22 febbraio 2010 una revisione, entrata in vigore alla stessa data. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2008.